

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 370

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATO, FAGNI, LOPEZ e DIONISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1992

### Introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola pubblica

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge volto ad ottenere l'introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola, fu elaborato intorno alla metà degli anni l'80 dai Centri di liberazione delle ragazze e dalla Lega studenti medi della FGCI (Federazione giovanile comunista italiana) con un dibattito ampio e approfondito nel Paese.

Nella scorsa legislatura le parlamentari elette nelle liste del PCI presentarono questo testo sia alla Camera che al Senato condividendone sia l'impostazione culturale sia i contenuti (atto Camera n. 1705 e atto Senato n. 350).

Vogliamo altresì ricordare che questo disegno di legge e altri furono discussi dalla competente Commissione della Camera dei

deputati che sul finir della legislatura elaborò un testo senza giungere all'approvazione finale. Un testo, a nostro avviso, inadeguato ed insoddisfacente, troppo teso a mediare tra culture differenti e poco rispettoso dei diritti e dell'autodeterminazione dei giovani. Per questo, convinti della validità delle scelte culturali presenti in questa proposta e della loro attualità e urgenza, ripresentiamo questo testo.

Con il nostro disegno di legge vogliamo sollevare un problema politico e culturale che è presente nelle nostre scuole.

Nella scuola italiana infatti, non è ancora consentito informarsi e parlare dei temi della sessualità e delle forme in cui essa si esprime.

Raramente ciò è reso possibile dalla sensibilità di qualche insegnante o preside disponibile. Ma ufficialmente niente: l'istituzione scolastica, i programmi, persino i testi in uso, negano la differenza tra i sessi nella storia, nella cultura e nella scienza, tacciono sulla conoscenza dei corpi, cancellano la presenza di soggetti diversi, ragazze e ragazzi, all'interno della scuola. La formazione culturale non prevede di fornire strumenti ai giovani per consentire loro di conseguire una consapevolezza di se stessi e della propria sessualità contribuendo così a perpetuare modelli discriminanti e di divisione sessuale dei ruoli.

I punti qualificanti di questa proposta, tesa a creare le premesse di una cultura in cui le differenze siano visibili ed abbiano valore - e non siano la causa di discriminazioni, violenze, prevaricazioni - sono:

a) *Orientamenti generali* (articoli 1 e 2)

Fare acquisire le conoscenze e la cultura sui temi relativi alla sessualità è parte del compito di formazione generale della scuola ed è collegata all'affermazione dei diritti individuali e alla valorizzazione delle differenze. Conseguentemente a questo orientamento, lo studio di tali temi « non costituisce disciplina a sè ma è parte integrante degli orientamenti educativi, dei programmi didattici e di molteplici discipline di insegnamento ». Tale studio riguarda tutti gli aspetti della sessualità.

b) *La scuola secondaria superiore* (articoli 3 e 4)

Il collegio dei docenti che predispone l'inserimento dei temi relativi alla sessualità nell'attività didattica è tenuto a consultare il consiglio di istituto e il comitato studentesco. Un elemento di novità, che rappresenta una garanzia che questa legge sia effettivamente applicata, è che allo studio di tali temi sia riservata una per-

tuale dell'orario complessivo. Questa « quota » può essere utilizzata in modo interdisciplinare e/o raggruppata per cicli tematici. Fuori dall'orario scolastico possono essere organizzate iniziative di approfondimento autogestite dagli studenti, decise e programmate dal comitato studentesco il cui onere è a carico del consiglio d'istituto.

c) *Scuola secondaria inferiore, materna ed elementare* (articoli 5 e 6)

Nella scuola media l'inserimento nell'attività didattica dei temi relativi alla sessualità spetta al collegio dei docenti. Il consiglio nazionale della pubblica istruzione, con l'ausilio di una commissione nazionale di esperti rappresentativa delle diverse aree culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare gli orientamenti educativi della scuola materna e i programmi didattici della scuola primaria ai principi fissati nei primi due articoli della presente legge.

d) *Soggetti esterni alla scuola* (articolo 7)

Sia all'interno dell'orario scolastico che nelle iniziative fuori orario è prevista la possibilità di avvalersi del contributo di competenze esterne di vario genere: dagli intellettuali, agli operatori sanitari, agli esponenti di movimento. Questo non solo perchè sui temi relativi alla sessualità tali competenze sono sicuramente utili, ma anche per introdurre un elemento di novità nella scuola aprendola a molteplici esperienze culturali.

e) *Aggiornamento degli insegnanti* (articolo 8)

L'aggiornamento è affidato agli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE) in collaborazione con l'università.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. La scuola di ogni ordine e grado, nell'adempimento delle proprie funzioni, provvede a fare acquisire la conoscenza e la cultura sui temi relativi alla sessualità, per l'affermazione dei diritti individuali e la valorizzazione della differenza sessuale e delle diversità.

## Art. 2.

1. Lo studio dei temi relativi alla sessualità non costituisce disciplina a sè, ma è parte integrante degli indirizzi educativi e dei programmi didattici di molteplici materie di insegnamento. Esso riguarda gli aspetti scientifici, storici e culturali della sessualità ed è adeguato alle diverse età dei giovani cui è destinato.

## Art. 3.

1. Nella scuola secondaria superiore, all'inizio di ogni anno scolastico, il collegio dei docenti, insieme al consiglio di istituto e al comitato degli studenti, predisponde ed approva un progetto per l'inserimento dello studio dei temi relativi alla sessualità.

2. Lo studio di cui al comma 1 può avvenire:

*a)* in modo interdisciplinare, con la partecipazione di più docenti;

*b)* su temi specifici, destinando ad essi una parte dell'orario, che viene raggruppato per cicli definiti lungo l'anno scolastico. Esso può avvalersi anche del contributo dei soggetti di cui all'articolo 7.

## Art. 4.

1. Nella scuola secondaria superiore, per l'approfondimento dei temi relativi alla sessualità possono essere organizzate anche iniziative autogestite dagli studenti al di fuori dell'orario riservato alle lezioni curriculari.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono decise e programmate dal comitato degli studenti sulla base di una o più proposte provenienti dalle assemblee di classe degli studenti. Per lo svolgimento di tali iniziative ci si può avvalere del contributo degli insegnanti della scuola o dei soggetti di cui all'articolo 7.

3. Le spese relative alle prestazioni professionali orarie dei docenti e dei soggetti di cui all'articolo 7, preventivamente comunicate, sono poste a carico dei bilanci annuali dei consigli di istituto.

## Art. 5.

1. Nella scuola secondaria inferiore, all'inizio di ogni anno scolastico, il collegio dei docenti, di concerto con il consiglio d'istituto, predispone l'insegnamento dello studio dei temi relativi alla sessualità nella programmazione didattica complessiva.

## Art. 6.

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con l'ausilio di una commissione nazionale di esperti rappresentativa delle diverse aree culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare gli orientamenti educativi della scuola materna ed i programmi didattici della scuola primaria ai principi di cui agli articoli 1 e 2.

## Art. 7.

1. Per lo studio relativo alla sessualità, sia all'interno dell'orario scolastico che al di

fuori di esso, ci si può avvalere della collaborazione di esperti dell'università e del mondo della cultura, di operatori delle strutture socio-sanitarie educative presenti sul territorio, di esponenti di movimenti e associazioni che operano per l'affermazione del diritto alla sessualità.

Art. 8.

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, predispongono ed attuano, in collaborazione con le università e d'intesa con i consigli scolastici distrettuali, corsi di formazione e di aggiornamento per il personale direttivo e docente delle scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori.

2. Per tali iniziative, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate agli IRRSAE somme pari ad un decimo dello stanziamento complessivo del relativo capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

3. Per la partecipazione dei docenti e per la conduzione dei corsi si attuano tutte le disposizioni previste per l'aggiornamento del personale della scuola.